



Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati

Dossier n° 1 -
29 novembre 2022

Tipo e numero atto	<i>Comunicazione della Commissione COM(2022)518</i>
Data di adozione	<i>13 ottobre 2022</i>
Settori di intervento	<i>Controllo sull'applicazione del diritto dell'UE</i>
Assegnazione	<i>9 novembre 2022 ---Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea)</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>Si</i>

Contenuti e finalità

La [comunicazione](#) illustra l'**approccio e le iniziative** che la **Commissione europea** ha assunto ed intende assumere al fine di garantire l'attuazione del diritto dell'UE, nell'esercizio del mandato ad essa attribuito dall'**articolo 17 del Trattato sull'UE**. In base a tale disposizione, essa, per promuovere l'interesse generale dell'Unione, vigila sull'applicazione e **dei Trattati e delle misure adottate** dalle Istituzioni in virtù dei Trattati nonché **del diritto dell'UE** sotto il controllo della Corte di giustizia.

Il documento in esame costituisce lo sviluppo della **comunicazione presentata nel dicembre 2016**, intitolata, "*Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione*" ([C\(2016\) 8600](#)), nella quale la Commissione ha illustrato un **nuovo approccio strategico** fondato su due pilastri:

- da un lato, l'**estensione della valutazione sull'attuazione delle norme europee** alla verifica del rispetto dello **Stato di diritto**, delle **violazioni delle libertà fondamentali** stabilite dai Trattati e degli **interessi concreti** dei cittadini e delle imprese;
- dall'altro, la **promozione di strumenti ed iniziative di natura "cooperativa"** volti a facilitare la corretta attuazione del diritto dell'UE da parte degli Stati membri e quindi a prevenire la sua violazione, nonché a tenere conto degli aspetti applicativi già in **fase di elaborazione delle politiche** da parte delle Istituzioni europee.

La comunicazione riafferma ed integra questa impostazione, prospettando un ampio **ventaglio di iniziative**, articolate in **6 sezioni**: 1) sfruttare i vantaggi del diritto dell'UE; 2) attuare e applicare il diritto dell'UE: uno sforzo congiunto; 3) applicazione intelligente – prevenire all'origine le violazioni del diritto dell'UE; 4) individuazione precoce e risoluzione delle violazioni del diritto dell'UE; 5) uso efficace delle procedure di infrazione; 6) reazione rapida ed efficace alle crisi.

Va rilevato che nel documento in esame il ruolo dei Parlamenti nazionali, ai fini di una migliore applicazione della normativa europea, è richiamato, succintamente, soltanto in riferimento alla loro collaborazione con i Governi nazionali per l'adozione di leggi volte a recepire le direttive dell'UE e ad attuare determinati regolamenti. Non viene invece menzionato il loro ruolo nella fase di formazione del diritto e delle politiche dell'UE, incluso il

cosiddetto "dialogo politico" con la Commissione europea e il controllo sull'applicazione del principio di sussidiarietà previsto dall'apposito Protocollo allegato ai Trattati, che potrebbe incidere in misura molto significativa su molte delle azioni indicate dalla Commissione stessa per prevenire le violazioni del diritto dell'UE.

Sfruttare i vantaggi del diritto dell'UE

Ad avviso della Commissione, il mancato rispetto delle norme europee ha un costo in termini di:

- ritardi nella **protezione dei diritti fondamentali o riduzione della loro portata**, compromettendo diritti quali la parità di trattamento e la libera circolazione;
- **oneri a carico del cittadino e delle imprese o possibilità di causare il persistere del danno ambientale**;
- indebolimento o ritardo nella protezione di **consumatori, lavoratori o richiedenti asilo**.

Ciò vale soprattutto per coloro che attraversano **le frontiere** per motivi di **lavoro, viaggio o per altri scopi**, in quanto devono adeguarsi a norme che variano in base alle modalità differenziate di applicazione del diritto dell'UE. Inoltre l'errata applicazione delle norme dell'UE crea **distorsioni della concorrenza**, minacciando la parità di condizioni per le imprese in tutta l'UE.

La comunicazione, richiamate brevemente le **principali procedure di infrazione** avviate in tali aree, ribadisce l'intenzione della Commissione di avvalersi di quest'ultimo strumento per **contrastare il fenomeno dell'incitamento all'odio e dei reati generati dall'odio**, come previsto dal [Piano d'azione contro il razzismo 2020-2025](#).

Attuare e applicare il diritto dell'UE: uno sforzo congiunto

Giudici nazionali

La Commissione, richiamati i principi della **tutela giurisdizionale effettiva** e della **indipendenza ed imparzialità dei giudici**, **sottolinea l'importanza dello strumento del rinvio pregiudiziale** alla Corte di giustizia europea (CGUE) da parte degli organi giurisdizionali nazionali per l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione, sulla base del principio del **primato dello stesso**.

In base all'art. 267 del TFUE, la CGUE ha competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale, su richiesta di un organo giurisdizionale di uno Stato membro, **sull'interpretazione dei trattati** e sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione. La questione pregiudiziale – che è volta ad evitare interpretazioni divergenti – può essere sollevata dai giudici nazionali (deve, nel caso degli organi giurisdizionali di ultima istanza) qualora essa sia indispensabile per la risoluzione di una controversia pendente innanzi ad essi.

In tal senso, la comunicazione considera molto positivo l'**aumento dei rinvii pregiudiziali**, che sono stati pari a **567 nel 2021, rispetto ai 385 del 2010**.

Viene ricordato, inoltre, come la **Commissione** promuova la **conoscenza del diritto dell'UE** da parte degli **operatori della giustizia** quali giudici, procuratori, avvocati e altri professionisti.

Iniziative al riguardo sono state previste dalla comunicazione della Commissione europea "Garantire la giustizia nell'UE – Una strategia europea di formazione giudiziaria per il periodo 2021-2024", COM(2020)713.

Mancato recepimento delle direttive

La Commissione riserva specifica attenzione alla **linea rigorosa seguita da essa in caso di mancato recepimento delle direttive**, sulla base di quanto previsto dall'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE, introdotto dal Trattato di Lisbona (secondo cui la Commissione, quando ricorre alla Corte per mancato recepimento di una direttiva può **chiedere direttamente** alla Corte stessa di imporre **sanzioni pecuniarie**). Per effetto di tale disposizione, introdotta dal Trattato di Lisbona, si è registrata una **riduzione di oltre la metà di questo tipo di inadempimento**.

Ciononostante il **numero di casi** di infrazione avviati per mancata comunicazione alla Commissione delle misure di recepimento entro il termine fissato nelle direttive dell'UE rimane **elevato**.

Autorità di regolazioni e altri organismi settoriali nazionali

La comunicazione ricorda il ruolo importante svolto dagli **organismi settoriali di regolazione**, dalle **autorità di vigilanza nazionali e regionali**, dai **procuratori e difensori civici nazionali e dagli organismi per la parità**; rileva che la Commissione vigila affinché essi siano sufficientemente attrezzati e in grado di svolgere i loro compiti, esaminandone i conflitti di interesse, l'indipendenza e il personale a loro disposizione.

Assistenza tecnica

La Commissione richiama nel documento le azioni di sostegno e gli sforzi di attuazione degli Stati membri fornendo **assistenza tecnica e finanziaria** e competenze a supporto delle riforme strutturali, nonché **programmi di formazione** specializzati.

Solvit

Tra le ulteriori iniziative, la comunicazione pone l'accento sulla **rete SOLVIT**, per le controversie di modesta entità o la **piattaforma europea di risoluzione delle controversie online** (ODR), destinata ai consumatori.

SOLVIT è una rete composta da 31 centri, che cooperano nella ricerca di soluzioni ai problemi dovuti all'erronea applicazione della normativa comunitaria da parte delle amministrazioni nazionali. I centri SOLVIT sono presenti in tutti i paesi dell'Unione europea nonché in Islanda, Liechtenstein e Norvegia. La **Piattaforma ODR** disciplinata dal regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento e del Consiglio del 21 maggio 2013 è volta a risolvere extragiudizialmente le controversie nascenti dai contratti di acquisto online di beni e servizi.

Autorità di vigilanza europee nel settore finanziario

Particolare accento viene posto sul **contributo all'applicazione coerente ed efficace del diritto dell'UE assicurato dalle autorità di vigilanza europee nel settore finanziario**. Esse possono effettuare verifiche per valutare la convergenza delle disposizioni nazionali adottate nel settore in attuazione del diritto dell'Unione presso le autorità nazionali competenti e adottare provvedimenti ove queste ultime non rispettino i loro obblighi.

Si tratta dell'Autorità bancaria europea (ABE), dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA).

Centri europei dei consumatori

Infine, viene richiamato il **ruolo della rete dei centri europei dei consumatori** nell'individuare potenziali violazioni diffuse del diritto dei consumatori e intervenire in merito nonché il **progetto Consumer Law Ready**.

Si tratta di un **programma di formazione** in materia di diritto dei consumatori **per le piccole e medie imprese**, che prevede che una figura principale, nominato in ciascuno Stato membro, eroghi formazione ad intermediari che a loro volta formano le PMI, al fine di contribuire a ridurre al minimo le violazioni e ad aumentare la consapevolezza in merito al funzionamento del diritto dell'UE in materia di consumatori.

Applicazione intelligente - prevenire all'origine le violazioni del diritto dell'UE

Legiferare meglio

La comunicazione ricorda che la Commissione prende in considerazione le **questioni relative all'attuazione e al rispetto del diritto** già al momento dell'elaborazione delle proposte

legislative, sulla base di **orientamenti e strumenti su come legiferare meglio**, nonché nella valutazione la legislazione in vigore.

Orientamenti pratici per la comprensione e l'applicazione del diritto UE

Per evitare interpretazioni divergenti del diritto dell'UE di recente adozione e per promuovere una comprensione comune delle norme esistenti, la Commissione pubblica **orientamenti pratici** rivolti agli Stati membri, alle imprese, ai portatori di interessi e al pubblico per favorire la comprensione e l'applicazione di determinati aspetti del diritto dell'UE.

Tali orientamenti possono essere, ad esempio, note sull'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'UE oppure domande frequenti pubblicate online e sono stati prodotti in tutti i principali settori d'intervento.

Comitati, gruppi di lavoro e riunioni bilaterali con gli Stati membri

La Commissione si avvale di comitati, reti, gruppi di esperti e seminari per promuovere l'attuazione efficace del diritto dell'UE in tutti i settori d'intervento, consentendo agli Stati membri di **condividere le buone prassi** e discutere **eventuali problemi** incontrati nell'applicazione della legislazione dell'UE.

Un forum fondamentale per migliorare l'applicazione e l'attuazione delle norme è la **task force per l'applicazione delle norme sul mercato unico**, istituita nel 2020, che ha il compito di esaminare le barriere all'applicazione delle norme sul mercato unico e di elaborare soluzioni pratiche.

In aggiunta, la Commissione organizza anche **riunioni bilaterali con gli Stati membri per verificare la conformità in settori specifici, riesaminando tutte le procedure EU Pilot e di infrazione** aperte in quel settore specifico.

Condizionalità per l'accesso ai finanziamenti

Nella comunicazione si evidenzia come il **sostegno finanziario dell'UE** e i **meccanismi di condizionalità collegati**, previsti in particolare dai **fondi della politica di coesione** e nell'ambito del **Dispositivo per la ripresa e la resilienza** (*Recovery and Resilience Facility* - RRF), si siano rivelati strumenti efficaci per incoraggiare gli Stati membri a realizzare riforme, rispettare i requisiti per l'accesso agli stanziamenti di tali fondi e, se del caso, accelerare il raggiungimento di obiettivi stabiliti dalla normativa europea.

La Commissione pone l'accento sulle **condizionalità per la violazione dello Stato di diritto**, in vigore dal 1° gennaio 2021 ai sensi del **regolamento che protegge il bilancio dell'UE dalle violazioni dello Stato di diritto**, il quale consente all'UE di adottare misure come la **sospensione dei pagamenti** o le **rettifiche finanziarie** per proteggere il bilancio.

Sostegno tecnico

La Commissione fornisce agli Stati membri dell'UE competenze tecniche personalizzate per l'elaborazione e l'attuazione di riforme nell'ambito dello **Strumento di sostegno tecnico**, programma istituito per il periodo 2021-2027 al fine di aiutare le autorità nazionali a migliorare, appunto, la loro capacità di **concepire, elaborare e attuare riforme volte a rafforzare la resilienza** in diversi settori (cooperazione amministrativa, Stato di diritto, riforma dei sistemi giudiziari, rafforzamento della vigilanza finanziaria e rafforzamento della lotta contro la frode, la corruzione e il riciclaggio di denaro).

La Commissione sta sperimentando, nell'ambito dello Strumento di sostegno tecnico, un'**iniziativa per lo scambio di cooperazione tra pubbliche amministrazioni** (**Public Administration Cooperation Exchange -PACE**) mediante la quale i funzionari possono essere temporaneamente distaccati in un altro Stato membro.

Individuazione precoce e risoluzione delle violazioni del diritto dell'UE

In tale ambito, la Commissione si sofferma in particolare su:


- i **meccanismi di monitoraggio periodici** (quali, tra gli altri, il quadro di valutazione del mercato unico, il quadro di valutazione UE della giustizia, le relazioni specifiche per paese del Semestre europeo, la relazione sullo Stato di diritto, il riesame dell'attuazione delle politiche ambientali o la valutazione Schengen), ritenuti importanti per aumentare la **trasparenza** delle informazioni e **incoraggiare gli Stati membri ad accelerare la conformità** alle norme dell'UE. Tali strumenti - sostiene la Commissione - contribuiscono a individuare potenziali problemi per i quali potrebbe essere necessario intervenire per far rispettare il diritto dell'UE.
- gli **audit**, ritenuti utili per verificare se gli Stati membri rispettano nella pratica le norme dell'UE e per valutare i controlli nazionali in alcuni settori, ad esempio in quelli della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e della pesca, anche per proteggere il bilancio dell'UE contro le frodi;
- l'eventuale decisione di ricorrere a una **procedura di pre-infrazione**, cosiddetta **EU Pilot**, ove la Commissione individui una **possibile violazione** del diritto dell'UE.

Il sistema EU Pilot è stato istituito nel 2008 per cercare di risolvere rapidamente e in fase iniziale le potenziali violazioni del diritto dell'UE evitando, per quanto possibile, l'avvio formale di una procedura di infrazione.

In particolare, la Commissione ritiene **utile** la procedura EU Pilot nei **casi di natura tecnica** o in quelli dove è **opportuno raccogliere elementi fattuali o giuridici**, mentre ritiene preferibile **non utilizzarla** nei casi in cui si ravvisano **violazioni evidenti o riconosciute** dallo Stato membro o in merito a **questioni più delicate e sensibili**.

Nel 2021, secondo i dati della comunicazione, **su 302 casi di infrazione** aperti dalla Commissione a seguito di indagini eseguite di propria iniziativa o di denunce (esclusi, quindi, i casi avviati automaticamente per il mancato recepimento di una direttiva), **33 sono stati preceduti da una procedura EU Pilot**, a conferma dell'opportunità di usare lo strumento solo nei casi in cui esso può fornire valore aggiunto.

Nel **2021, l'81% delle procedure EU Pilot è stato risolto positivamente**, scongiurando in tal modo l'avvio di una procedura di infrazione. Si tratta di una percentuale in crescita rispetto agli ultimi anni:



Uso efficace delle procedure di infrazione

Tale sezione è dedicata al tema del **ricorso alle procedure di infrazione**, volte a verificare l'inadempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'UE da parte degli Stati membri, che

possono eventualmente sfociare in un ricorso a carattere giurisdizionale e nell'irrogazione di sanzioni pecuniarie.

L'avvio di una procedura compete **esclusivamente alla Commissione europea** che può decidere di agire - o di propria iniziativa o sulla base di una denuncia - se uno Stato membro non recepisce integralmente una direttiva nel diritto nazionale entro il termine stabilito o non ha applicato correttamente o violato il diritto dell'UE.

Il procedimento si articola in diverse fasi, ciascuna delle quali si conclude con una decisione formale. In via generale, si distingue tra una **fase precontenziosa**, di natura amministrativa (art. 258 TFUE), e una **fase contenziosa** dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE (art. 260 TFUE).

Fase precontenziosa (art. 258 TFUE).

Qualora la Commissione reputi che uno Stato abbia mancato a uno degli obblighi derivanti dai trattati (e quindi anche dal diritto derivato dell'UE), lo pone in condizioni di presentare le sue osservazioni, tramite l'invio della cosiddetta "**lettera di messa in mora**". Ad essa lo Stato interessato deve rispondere entro un termine fissato dalla stessa Commissione, in genere **due mesi**.

Se lo Stato **non risponde** alla lettera di messa in mora nel termine indicato oppure fornisce **risposte non soddisfacenti**, la Commissione **può** emettere un "**parere motivato**" in cui ingiunge al medesimo Stato di conformarsi al diritto dell'UE, sollecitandolo a comunicare i provvedimenti adottati a tal fine entro un termine in genere di **due mesi**.

Se lo Stato non provvede a conformarsi a tale parere nel termine fissato, la Commissione **può** decidere di **adire la Corte di giustizia dell'UE** ("**ricorso per inadempimento**"), affinché questa constati, con procedimento contenzioso e in via giurisdizionale, l'infrazione oggetto del parere motivato.

Fase contenziosa (art. 260 TFUE).


Qualora la Corte di giustizia dell'UE riconosca fondato il ricorso, **accerta l'inadempimento con sentenza** e lo Stato interessato è **tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione** della sentenza comporta.

La Commissione europea, se ritiene che lo Stato non si sia conformato alla sentenza, dopo averlo posto in condizione di presentare osservazioni, tramite l'invio di una lettera di messa in mora, può **adire nuovamente la Corte** (*senza dover emettere preliminarmente un parere motivato*). In sostanza, è avviata una seconda procedura basata non più sulla violazione della norma oggetto della prima procedura, ma sul **mancato rispetto della sentenza**. La Corte, ove riconosca che lo Stato non si è conformato alla sentenza, può comminare il pagamento di una **sanzione**.

La Corte peraltro può irrogare direttamente sanzioni pecuniarie (senza una doppia sentenza) quando lo richieda la Commissione nel proporre il ricorso per mancato rispetto all'obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva legislativa (ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE).

Le sanzioni applicabili possono essere costituite dal **pagamento di una somma forfettaria**, mirante a sanzionare il proseguimento della violazione, nonché **di una penalità giornaliera**, per spingere lo Stato membro interessato a far cessare l'infrazione al più presto dopo la pronuncia della sentenza.

L'approccio strategico delineato dalla Commissione prevede il ricorso a una procedura di infrazione principalmente per **questioni sistemiche e strutturali**, che interessano un gran numero di persone o imprese in un determinato Stato membro o in tutta l'Unione, o che pongono **questioni giuridiche di portata generale**. Tale approccio, secondo i dati della Commissione, risulta efficace: nel 2021, oltre il **90% dei casi di infrazione è stato risolto prima del deferimento** dello Stato alla Corte di giustizia dell'UE e il 69% dopo l'invio di una prima lettera di messa in mora.



Dopo aver illustrato alcuni settori in cui il ricorso alla procedura di infrazione si è dimostrato particolarmente efficace nel corso degli anni - quali, tra gli altri, l'inquinamento atmosferico, la protezione delle foreste, gli appalti pubblici, i servizi, lo Stato di diritto - la Commissione afferma che il **perseguimento dei casi di recepimento tardivo delle direttive nel diritto nazionale resta una priorità**, poiché tali ritardi impediscono di concretizzare i benefici delle norme UE.

Dal 2011 - secondo i dati della Commissione - si sono registrati meno casi di Stati membri che non hanno rispettato il termine per il recepimento delle direttive (**da oltre 1.000 casi a circa 500 all'anno**), il che ha portato a una diminuzione complessiva delle procedure di infrazione. Occorre, tuttavia, considerare che, come segnalato dalla Commissione, negli ultimi anni il **numero di direttive è diminuito, mentre il ricorso ai regolamenti è aumentato**.




Più in dettaglio, secondo i [dati](#) della [Relazione](#) annuale 2021 della Commissione europea sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE, sono state **571 le nuove procedure di infrazione per ritardo di recepimento** aperte nel corso del 2021, **29 delle quali nei confronti del nostro Paese** (maggior numero insieme a Estonia e Cipro).

La [relazione consuntiva](#) 2021 del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'UE ha indicato quale ragione di questo dato (e delle **ulteriori 10 procedure aperte per violazione del diritto UE nei confronti dell'Italia nel 2021**) la tardiva adozione sia della legge di delegazione 2019-2020, con conseguente ritardo nell'esercizio delle deleghe in essa contenute, sia della legge europea 2019-2020.

Occorre aggiungere che se **alla fine del 2021** le **procedure di infrazione** complessivamente aperte **nei confronti dell'Italia** ammontavano a **102**, di cui 65 per violazione del diritto dell'Unione e 37 per mancato recepimento di direttive, alla data del **24 novembre 2022** esse erano **scese a 82**, di cui **57 per violazione del diritto dell'Unione e 25 per mancato recepimento di direttive**.

Infine, la Commissione rileva che negli ultimi anni una percentuale maggiore di casi è stata aperta a seguito delle **indagini condotte dalla Commissione** stessa (esclusi i casi di mancata comunicazione aperti automaticamente per mancato recepimento delle direttive e i casi basati sulle denunce).



Reazione rapida ed efficace alle crisi

Tale sezione illustra le iniziative adottate dalla Commissione europea per **reagire alle situazioni di crisi** provocate prima dalla **pandemia di COVID 19** e poi dall'impatto dell'**aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina**, che hanno messo severamente in causa la conformità degli Stati membri alla libertà fondamentali dell'UE ed al corretto funzionamento del mercato interno.

All'inizio della pandemia di COVID-19, infatti, gli Stati hanno tentato di ignorare o aggirare **le norme dell'UE**, ad esempio introducendo unilateralmente, soprattutto, **restrizioni all'esportazione di medicinali o dispositivi di protezione** o adottando misure per favorire i produttori nazionali o i fornitori di servizi in settori quali i prodotti alimentari e i viaggi. Misure protezionistiche nazionali sono state adottate anche a seguito dell'invasione dell'Ucraina, quali i divieti di esportazione in diversi settori economici, ad esempio i cereali e i materiali da costruzione, o l'applicazione di prezzi discriminatori del carburante nei confronti dei veicoli con targhe straniere.

Molte di queste **misure sono state abrogate** abbastanza rapidamente, anche grazie al controllo della Commissione europea, che ha portato in taluni casi all'avvio di procedure di infrazione.

La Commissione inoltre, si è avvalsa a fronte delle crisi di un'ampia gamma di **azioni per aiutare gli Stati membri e il pubblico** ad adattarsi ai **cambiamenti**, dalla proposta di una **nuova legislazione** per modificare le norme, agli orientamenti, al sostegno finanziario, al coordinamento tra le autorità competenti e a dialoghi specifici. Alcune iniziative specifiche adottate a livello europeo hanno contribuito a dimostrare agli

Stati l'esistenza di chiare alternative alle **soluzioni unilaterali**: è il caso del **certificato COVID digitale dell'UE**, che ha preservato la libera circolazione delle persone fornendo alle autorità nazionali uno strumento per verificare la situazione dei titolari di certificati che si spostano nell'UE.

In prospettiva, la comunicazione osserva come alcune norme dell'UE dispongano già di una **notevole flessibilità intrinseca** che è stata sfruttata bene durante la crisi, come la **clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita** o la **direttiva sulla protezione temporanea**.

Per parte sua, la Commissione ha adottato **quadri temporanei** per consentire agli Stati membri di utilizzare la flessibilità delle norme in materia di **aiuti di Stato** per sostenere l'economia.



Alla luce delle recenti situazioni di crisi, la Commissione sta valutando in che modo le norme dell'UE debbano disporre di **meccanismi integrati di flessibilità e coordinamento**, per far sì che, in caso di crisi, l'azione possa avvenire nel contesto di un quadro giuridico predefinito.

Conclusioni

Nelle conclusioni della comunicazione si evidenzia che **l'applicazione del diritto dell'UE** è, e rimarrà, una delle **priorità fondamentali** della Commissione e si ribadisce che la **collaborazione con gli Stati** membri in tale ambito è fondamentale.

A questo riguardo è in corso un **esercizio di valutazione**, sia all'interno della Commissione che insieme agli Stati membri, in merito all'adeguatezza delle **attuali modalità di gestione delle denunce, delle procedure EU Pilot e delle infrazioni**.

Una specifica considerazione viene operata con riferimento alle tendenze della produzione normativa europea, segnatamente al fatto che, come già ricordato, nel tempo **il numero di nuove direttive sia diminuito**, mentre il ricorso **ai regolamenti sia in aumento**. Considerando che alcuni regolamenti richiedono modifiche della legislazione nazionale e molti attribuiscono alle agenzie nazionali o alle autorità di regolamentazione responsabilità essenziali per la messa in pratica della legislazione, la Commissione annuncia l'intenzione di **intensificare gli sforzi per monitorare e far rispettare l'attuazione e l'applicazione dei regolamenti** in modo più sistematico e strategico.



La Commissione attribuisce, infine, grande importanza alla **trasparenza**, che aiuta il pubblico a impegnarsi "nella responsabilità condivisa dell'applicazione delle norme". Per questo motivo la

Commissione ha gradualmente aumentato la quantità di informazioni divulgate pubblicamente sulla sua attività volta ad assicurare il rispetto del diritto. In particolare, la comunicazione ricorda:

- la pubblicazione della **relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE**, che delinea le principali tendenze, descrive in dettaglio la cooperazione con gli Stati membri e illustra le principali decisioni sui procedimenti di infrazione ([l'ultima relazione](#), relativa al 2021, è stata pubblicata il 15 luglio 2022);
- il **registro pubblico dei casi di infrazione**, che fornisce informazioni aggiornate sull'ultima misura adottata in ciascun caso e la **pubblicazione** da parte della Commissione dei **comunicati stampa** su tutte le decisioni relative ai **procedimenti di infrazione**.

Tuttavia la comunicazione evidenzia una **serie di settori nei quali si potrebbe aumentare la trasparenza, ad esempio la procedura di pre-infrazione (EU Pilot)**, le sintesi dei casi e le statistiche aggiornate sull'attività della Commissione volta a far rispettare il diritto.

La Commissione, assumendo l'**impegno a migliorare e aumentare le informazioni messe a disposizione del pubblico**, in modo più sistematico e facilmente accessibile, ricorda che è in corso un **esercizio di valutazione** - sul quale si impegna a **referire nel corso del 2023** - volto ad esaminare quali **informazioni supplementari** dovrebbero essere divulgate.

Esame presso altri Parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal sito [IPEX](#), l'atto risulta in corso di esame presso i seguenti Parlamenti: **Bundestag tedesco, Senato ceco e Consiglio nazionale slovacco**.